



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.ib/ 026 11-07

Venezia, 10 APR. 2007

Ai  
Comuni della Provincia di Venezia  
Ufficio Sportello Unico

Loro Sedi

OGGETTO: Deposito documentazione relativa alle opere su cemento armato normale e precompresso ed a strutture metalliche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001.

Sono state segnalate procedure diverse adottate dai Comuni di questa provincia per il ricevimento delle documentazioni in oggetto. In particolare alcune Amministrazioni non rilasciano contestualmente alla presentazione della documentazione copia della stessa con l'attestazione dell'avvenuto deposito; tale procedura si ritiene in contrasto con le disposizioni di legge.


Questa affermazione risulta supportata anche dal parere espresso in merito dalla Regione Veneto su esplicita richiesta di quest'Ordine, che si allega in copia.

Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a voler attenersi alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE  
( Vito Saccaroia )





Data

16 MAR 2007

Protocollo

154958 / 58.00

Allegati N°

Oggetto

Diversità di procedure adottate dai Comuni della Provincia di Venezia per l'attuazione dello Sportello Unico ai sensi dell'art. 65 d.p.r. 380/2001. Quesito posto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.  
Prec. prot. 139394/58.00

Al Sig. Presidente del  
Consiglio dell'Ordine  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
Sede

Con riferimento a quanto in oggetto evidenziato, Codesto Ordine Professionale richiede un parere in merito alla diversità di procedure che risultano adottate dai Comuni della Provincia di Venezia ai fini dell'attuazione del cd. "Sportello Unico" ex art. 65 DPR 380/2001.

In proposito si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 65<sup>1</sup>, d. lgs. 380/2001, (come già ex artt. 4 e 6 L. 1086/1971) si ha che:

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'art. 65, DPR 380/2001.:

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Segreteria Regionale Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792030 - fax 041/2792796  
e-mail: [segr.llpp@regione.veneto.it](mailto:segr.llpp@regione.veneto.it) - <http://www.regione.veneto.it>



- le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo Sportello unico;
- all'atto della presentazione della documentazione, lo Sportello unico provvede a restituire al costruttore di una copia di quanto presentato con l'attestazione dell'avvenuto deposito;
- analogo procedimento è previsto per le varianti che si intendano introdurre alla opere già denunciate.

Ai sensi dell'art. 87 L. R. 11/2001 le funzioni relative alla denuncia di opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica (*rectius*, le funzioni del cd. "Sportello unico") sono state conferite ai Comuni.

La *ratio* del modello procedimentale di cui all'art. 65 DPR 380/01, giustificato dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, risiede nella circostanza che, a fronte dell'atto del denunciante i lavori, non vi è attività provvedimentale da parte dello Sportello unico: si è di fronte ad un'attività di cui il denunciante (*rectius*, il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore) si assume la responsabilità per quanto attesta a mezzo di ciò che deposita.

Il Progettista assume ogni responsabilità, a qualsiasi titolo in relazione alla progettazione di tutte le strutture dell'opera: nella fattispecie egli è considerato "esercente un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 359 c. p. e pertanto può rispondere, fra l'altro, di reato proprio ai sensi dell'art. 481<sup>2</sup>.

Il Direttore dei Lavori e il Costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, sono responsabili per la rispondenza dell'opera al progetto, per l'osservanza delle prescrizioni esecutive del progetto, per la qualità dei materiali e la loro posa in opera.

Ai sensi degli artt. 68-70 del DPR 380/01 la vigilanza sulla realizzazione delle opere di che trattasi è affidata al dirigente o responsabile del competente Ufficio tecnico comunale.

Insistono poi sulla fattispecie anche le responsabilità del Collaudatore.

Gli artt. da 71 a 76 del DPR 380/01 disciplinano le fattispecie penali in caso di trasgressione alle disposizioni contenute nelle norme precedenti; fra queste si segnala la

---

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesa dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

<sup>2</sup> Si riporta la rubrica dell'art. 481 C.P. "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità"



sanzione ex art. 75, relative all'utilizzazione delle costruzioni prima che venga rilasciato il certificato di collaudo.

Tutto ciò premesso, si è del parere che, qualora l'*iter* procedimentale previsto dall'art. 65 DPR 380/01 **fosse ingiustificatamente interrotto**, tale comportamento potrebbe comportare l'applicazione di ogni disposizione normativa che – nel nostro Ordinamento – è volto a sanzionare l'illegittima applicazione della Legge da parte dei Pubblici Funzionari.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per rivolgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE  
AI LAVORI PUBBLICI  
(Ing. Mariano Carraro)

Per informazioni:  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO Funzioni Amministrative e Monitoraggio Economico – tel 041/2792290  
UFFICIO Affari Generali e Contenzioso – tel. 041/2792257  
Resp.: Dott. Luciano Cortese - tel 041/2792257 - fax 041/2792256

CL